

Tribunale di Lecce, sez. dist. di Nardò, ud. 10 ottobre 2011

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio del Pm in sede, emesso in data 19.3.2011, è stato disposto il rinvio a giudizio di Vera Cachutt Manuel Josè per rispondere del reato ascrittogli in rubrica. All'udienza del 10.10.2011, l'imputato presente ha chiesto personalmente che il procedimento venisse definito mediante giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p., condizionando la richiesta all'acquisizione di una querela dallo stesso sporta contro ignoti in data 6.10.2009. Ammessa la richiesta, le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, tutte utilizzabili poiché non assunte *contra legem*, Vera Cachutt Manuel Josè deve essere dichiarato colpevole del reato ascrittogli in rubrica.

Dalla c.n.r. in atti emerge che, in data 5.9.2009, alle ore 3,20 circa, una pattuglia dei CC della compagnia di Campi Salentina, su richiesta della centrale operativa di Lecce, si recava a Porto Cesareo, in via Monti, ove era stato segnalato un incidente stradale.

Giunti sul posto, i militari accertavano che un'autovettura Toyota Yaris targata CT 478 VB si trovava ribaltata su di un lato. Gli accertamenti consentivano di escludere il coinvolgimento nel sinistro di altri mezzi o persone. Il conducente, nonché proprietario, del suddetto autoveicolo veniva identificato nel Vera Cachutt Manuel Josè.

Quest'ultimo, peraltro, tenuto conto delle modalità del sinistro, delle condizioni in cui versava e dell'atteggiamento che mostrava, dava adito al sospetto che avesse fatto uso di sostanze alcoliche, e, pertanto, veniva invitato a sottoporsi all'esame del tasso alcolemico mediante etilometro in dotazione ai carabinieri, regolarmente omologato, con revisione valida fino al 31.1.2010. L'imputato acconsentiva.

L'accertamento dava esito positivo: una prima prova, effettuata alle ore 3,51, evidenziava la presenza di 1,81 gr/l; una seconda prova, effettuata alle ore 3,57, riscontrava una quantità di 1,74 gr/l.

I militari contestavano quindi al Vera Cachutt la violazione dell'art. 186 del codice della strada e procedevano, fra l'altro, al sequestro preventivo dell'autovettura.

E' opportuno evidenziare che, al momento della contestazione dell'infrazione, l'imputato nulla osservava circa gli esiti delle prove mediante etilometro.

La difesa ha sostenuto in sede di discussione, richiamando la querela ratificata dal Vera Cachutt in data 6.10.2009, che l'incidente in cui era rimasto coinvolto l'imputato sarebbe avvenuto intorno alle ore 2,30 e che non vi sarebbe agli atti la prova che già in tale momento (ossia, quello in cui era alla guida dell'autovettura) l'imputato fosse in stato di ebbrezza.

La tesi non appare plausibile.

Invero, a prescindere dal rilievo secondo cui il documento che supporterebbe la tesi difensiva contiene unicamente una querela sporta dall'imputato stesso, senza essere corroborata da altri elementi, occorre sottolineare che in tale documento nulla si dichiara in ordine allo stato, di sobrietà o ebbrezza, in cui versava l'imputato al momento dell'incidente.

Né d'altra parte emergono elementi in base ai quali potere sostenere, sia pure in termini di mera plausibilità, che il Vera Cachutt, subito dopo l'incidente e prima dell'arrivo dei carabinieri, abbia assunto sostanze alcoliche.

Al contrario, il riscontro di un tasso alcolemico particolarmente elevato a distanza di un'ora dal sinistro, rende evidente che al momento dell'incidente il Vera Cachutt fosse in uno stato di alterazione alcolica notevole, e ciò giustifica le modalità del sinistro, che, come detto, avveniva senza il coinvolgimento di altri mezzi o persone.

Pertanto, il documento prodotto dalla difesa rimane perfettamente compatibile con la ricostruzione dell'accaduto elaborata dai carabinieri, secondo i quali il tasso alcolemico riscontrato alle ore 3,50 circa era riferibile ad un momento precedente, nel quale l'imputato era alla guida dell'autoveicolo, provocando il sinistro.

Né appare plausibile l'ulteriore argomentazione difensiva, secondo cui nel momento in cui è stata effettuata la prova dell'alcol si era probabilmente in un punto di massimo assorbimento, per cui se la stessa fosse stata effettuata in un momento anteriore, avrebbe dato un esito più favorevole all'imputato, inferiore alle soglie previste dalla legge.

Infatti, tale prospettazione risulta contraddetta dall'art. 379 reg. esec. att. C.d.S. (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), nonché dal D.M. 22 maggio 1990 n. 196, norme che disciplinano l'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro, senza condizionarne l'efficacia probatoria alla circostanza che lo stesso venga effettuato entro un arco temporale predeterminato (in minuti) dalla commissione del fatto.

D'altra parte, la norma incriminatrice in contestazione punisce il soggetto che venga colto alla guida di un mezzo di trasporto *in stato di ebbrezza*: la scienza medica insegna che per *stato di ebbrezza* si intende una condizione fisiopsichica transitoria dovuta all'ingestione di bevande alcoliche, inducente nell'individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo - reattivi, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità.

Gli effetti dell'ingestione di sostanze alcoliche variano da soggetto a soggetto, essendo strettamente connesse alla sua corporatura, alla tolleranza individuale, al sesso, al metabolismo, al tipo di sostanza alcolica ingerita, ed alle sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno): per questo lo stato di ebbrezza si valuta facendo riferimento non alla quantità di alcool assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro.

Nel caso di specie, non sono state prospettati elementi (ad esempio, tipo e quantitativo di sostanza alcolica ingerita) in base ai quali valutare le potenzialità di assorbimento nel tempo della sostanza ingerita da parte del prevenuto.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Vera Cachutt Manuel Josè in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s., aggravato ai sensi del comma 2 *bis* della citata norma.

Invero, sotto quest'ultimo profilo, la prospettazione difensiva, contenuta nella querela prodotta, a mente della quale l'incidente sarebbe stato cagionato dal comportamento gravemente imprudente ed imperito di un ignoto conducente, non ha trovato alcun significativo riscontro negli atti. Al contrario, dalla c.n.r. emerge in maniera chiara e categorica che l'incidente veniva cagionato per esclusiva responsabilità del prevenuto.

Ciò detto, passando al trattamento sanzionatorio, possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, atteso che il medesimo annovera un solo precedente per delitto che risale al 1998, e tenuto conto, altresì, del suo positivo comportamento processuale.

Sicché, considerati tutti gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., nonché la diminuzione per la scelta del rito, stimasi equo irrogare al Vera Cachutt Manuel Josè la pena di mesi tre di arresto ed €. 1.200,00 di ammenda (p.b., considerato il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, mesi quattro di arresto ed €. 1.800,00 di ammenda, ridotta per la scelta del rito alla suddetta pena finale).

E' possibile, nonostante la presenza del precedente per delitto, riconoscere all'imputato, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma non anche quello di cui all'art. 175 c.p.

L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 c.p.p.

Inoltre, visto l'art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada, all'imputato devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, e della confisca dell'autovettura in sequestro di sua proprietà (Toyota Yaris targata CT 478 VB).

A tale ultimo proposito, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 120/2010, la materia della confisca ha subito profonde modifiche.

Allo stato, infatti, la confisca di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) c.d.s. non ha natura di sanzione *penale* accessoria (come aveva affermato la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 25.2.2010 n. 23428 e successivamente la Corte Cost. con sentenza n. 196 del 2010) bensì di sanzione *amministrativa* accessoria, come oramai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen. sez. IV, 24.11.2010 n. 170; Cass. pen. sez. IV, 4.11.2010, n. 40523).

Giova a questo punto chiedersi quale sia la disciplina transitoria della confisca *de qua* in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 120/2010.

Invero, sul punto la legge nulla ha disposto.

E' noto che l'art. 1 della l. n. 689 del 1981 sancisce il principio di legalità anche per l'illecito amministrativo, sicché in assenza di una norma specifica che consenta l'applicazione di detta sanzione retroattivamente, essendo stato costituzionalizzato il principio di irretroattività solo per la materia penale dall'art. 25 cost., la stessa non può essere applicata che per l'avvenire. Nè può invocarsi il comma 3 dell'art. 2 c.p. (attualmente il comma 4 dell'art. 2 c.p.), il quale concerne solo il rapporto tra due fattispecie penali incriminatrici e non prevede la successione di un illecito amministrativo ad un reato (Cass. pen. sez. III, 3.5.1996, n. 5617).

E' anche vero che, nel caso di specie, ciò che è mutato non è l'illecito, che conserva pur sempre natura penale, bensì la sanzione accessoria dello stesso.

Sennonchè, non bisogna dimenticare che la medesima giurisprudenza in passato ha affermato il principio secondo il quale, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel determinare la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei casi previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve tener conto della disciplina vigente al tempo del commesso reato (Cass. pen., sez. VI, 20.11.2008, n. 48438), in tale modo affermando la piena applicazione dell'art. 1 della legge n. 689/81 anche con riferimento alle sanzioni amministrative accessorie al reato.

Secondo una prima giurisprudenza, a seguito della riforma introdotta con l. n. 120/10, la confisca del veicolo per guida alterata ha assunto la qualifica di misura sanzionatoria di carattere amministrativo. Il venir meno della natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p., con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo (Cass. pen. sez. IV, 22.9.2010, n. 38570).

Al contrario, secondo altra pronuncia, non è suscettibile di applicazione retroattiva la confisca amministrativa del veicolo, quale prevista dal combinato disposto degli art. 186, comma 2, lett. c), e 224 *ter*, c.strad. (modificato, il primo, e introdotto, il secondo, dalla l. 29 luglio 2010 n. 120)

nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il reato di guida in stato di ebbrezza in presenza di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (Cass. pen. sez. IV, 20.10.2001, n. 40515; fattispecie relativa a reato commesso prima ancora anche dell'introduzione della confisca "penale" ad opera del d.l. n. 92/08 convertito il l. n. 125/08).

Tuttavia, la singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare ha indotto la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. VI, 6.10.2010, n. 41080) a ritenere applicabile, per il principio del *favor rei*, il trattamento amministrativo (anziché penale) essendo, per definizione, più favorevole per l'imputato. Invero il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa, come evidenziato, la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 *ter* C.d.S., comma 2 come novellato). In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in tema di sanzioni amministrative. Invero, il citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest'ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa, non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che ad essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca).

In definitiva, il mutamento di natura della confisca prevista dall'art. 186 c.d.s. in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicché la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore della novella (vedi Cass. pen. sez. IV, 24.11.2010, n. 170; Cass. pen. sez. IV, 25.11.2010, n. 45365, dove si precisa che la stessa va applicata anche se il veicolo non è mai stato sottoposto a sequestro).

Peraltro, la mutata natura giuridica della misura *de qua* e la previsione di un apposito sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 224 *ter* c.d.s. del veicolo da sottoporre a confisca, non fanno automaticamente venire meno i provvedimenti di sequestro preventivo legittimamente in precedenza adottati, come affermato anche in questo caso da una consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. le già citate Cass. pen. sez. IV, 4.11.2010 n. 40523 e Cass. pen. sez. IV 24.11.2010, n. 170).

L'orientamento prevalente della Cassazione, perverso, trova ulteriori conferme nell'applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea di Strasburgo in tema di confisca e di esegesi dell'art. 7 CEDU (che hanno ispirato, e bene dirlo, la giurisprudenza interna nell'attribuire alla confisca *de qua*, come vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010, la natura giuridica di sanzione penale accessoria, in luogo di quella di misura di sicurezza).

Nel noto caso Sud Fondi s.r.l. c. Italia (il caso della c.d. lottizzazione di Punta Perotti di Bari), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha attribuito la natura penale alla confisca prevista dall'art. 44 del DPR n. 380/01 per l'ipotesi di lottizzazione abusiva (contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza interna, che la configurava come sanzione amministrativa accessoria) valorizzando alcuni elementi sintomatici, quali il collegamento della misura all'accertamento di un reato da parte del giudice penale, lo scopo di essa, avente natura repressiva e preventiva (invece che riparatoria), la sua gravità, la qualificazione giuridica derivante dalla sua

collocazione all'interno delle norme penali del DPR n. 380/01 (Corte EDU 30.8.2007, Sud Fondi s.r.l. c. Italia e Corte EDU 20.1.2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia). Da ciò ha fatto discendere la piena applicabilità alla stessa dell'art. 7 CEDU così come interpretato dalla medesima Corte di Strasburgo.

Peraltro, sempre la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel noto caso Scoppola c. Italia (sentenza del 17.9.2009), ha affermato anche che l'art. 7 CEDU contiene in sé implicitamente il principio della retroattività della *lex mitior*.

Dunque, applicando i su esposti principi, occorre innanzitutto chiedersi se il passaggio dalla natura penale a quella amministrativa della confisca prevista dall'art. 186 c.d.s., per effetto della legge n. 120/2010, configuri un effettivo elemento di novità nell'ottica europea, ovvero se costituisca una mera modifica di facciata (una sorta di truffa dell'etichetta), inidonea a mutare l'effettiva natura sanzionatoria della stessa riconducibile, comunque, all'ambito applicativo dell'art. 7 CEDU.

Non può tacersi, invero, che la sanzione rimane comunque applicabile dal giudice penale, all'esito di un procedimento penale, in relazione al ritenuto accertamento di un reato. Gli effetti della stessa sono sostanzialmente inalterati, nel senso che comporta comunque l'ablazione del veicolo da parte dello Stato. Ciò che muta è soltanto l'organo deputato all'esecuzione della confisca, non più appartenente all'autorità giudiziaria, bensì ricollegabile all'autorità amministrativa.

Tutto ciò induce a ritenere che, nel sistema di tutela dei diritti umani legato alla CEDU, la confisca *de qua* come attualmente prevista per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 conserva la natura giuridica di sanzione "penale" ai sensi dell'art. 7 CEDU.

Se ciò è vero, non essendo intervenuta alcuna sostanziale modifica legislativa sul punto, deve ritenersi che la sanzione in esame era prevista dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto da parte del Vera Cachutt e continua ad essere prevista dalla legge in vigore nel momento in cui viene emessa la sentenza di condanna, sia pure diversamente denominata.

Ne consegue che l'imputato, nel momento in cui si determinava a commettere il reato, poteva agevolmente prevedere, come conseguenza dello stesso, l'applicazione della confisca. L'intervento successivo della legge n. 120/2010 ha soltanto innovato marginalmente sul punto la norma, lasciando sostanzialmente immutato il precetto relativo all'applicazione della confisca, sia in punto di presupposti, che di autorità preposta all'irrogazione della sanzione, che di effetti della stessa, sicchè, sempre nell'ottica del sistema convenzionale europeo, non può attribuirsi al medesimo la natura di *lex mitior*.

Così precisati gli effetti delle modifiche apportate dalla legge n. 120/2010 alla materia, e tenuto altresì conto del principio generale della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato (come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida) occorre ora verificare se, nel caso di specie, ricorrono i presupposti previsti dalla legge per la confisca amministrativa dell'autovettura Toyota Yaris su indicata, di proprietà del Vera Cachutt: tale presupposto risolvendosi, in ultima analisi, nella guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall'art. 186, comma 2, lett. c). Poichè tale condotta realizza nel contempo l'ipotesi di reato ivi prevista, ne discende che siffatto accertamento coincide del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del reato ascritto in rubrica, e, pertanto, va disposta la confisca del veicolo su indicato. Al passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 224-ter c.d.s.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.

dichiara Vera Cachutt Manuel Josè colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Applica al Vera Cachutt Manuel Josè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Dispone la confisca dell'autovettura Toyota Yaris trg. CT487VB di proprietà dell'imputato.

Motivazione in giorni sessanta.

Nardò, 10.10.2011

IL GIUDICE
Giuseppe BIONDI

